

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
--

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

identificazione dell'intermediario

- cognome e nome e ruolo ricoperto, in caso di operatività in forma societaria - numero, data e sezione di iscrizione nel RUI//denominazione della società di intermediazione, numero, data e sezione di iscrizione nel RUI
- indirizzo della sede legale - recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet*, di posta elettronica e di posta elettronica certificata - indicazione dell'indirizzo del sito *internet* attraverso cui opera
- indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività dell'intermediario - se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- se iscritto nella sezione E del RUI, nome, cognome//denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario con cui collabora

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:

- agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto
- distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale¹ con altri intermediari e, in tal caso, indica identità/sezione di appartenenza e ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata. Se il prodotto

Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Assicurativo è distribuito da un intermediario iscritto nella Sezione E del RUI, egli fornisce anche le informazioni sopra richiamate sulla collaborazione orizzontale

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale - un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:

- se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata
- le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese
- se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, e la loro affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco
- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:

- la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio di assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
 - nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
 - nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni)
 - se iscritto nella Sezione D del RUI, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo
 - nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
- "Con riferimento ai contratti collocati in virtù di accordi di collaborazione orizzontale B/A con Broker Partner e Piattaforme, qualora le commissioni d'intermediazione non siano incluse, in tutto o in parte, all'interno del premio di polizza lordo emesso dalla Compagnia/Broker, la remunerazione per l'attività di consulenza, analisi del rischio e gestione tecnica della piattaforma e contratto verrà regolata mediante separata parcella/fattura di consulenza emessa direttamente da Golden Insurance S.a.s. al contraente, preventivamente concordata ed esplicitata nei documenti precontrattuali."

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
- le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- se iscritto nella Sezione B del RUI e se non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento dei premi all'intermediario stesso o a un suo collaboratore non è liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario indica che:

l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge - la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

La Società Agente agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata di seguito selezionata:

	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
	UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
	VHV S.P.A.
	GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
	ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
	ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
	ALLIANZ DIRECT SPA

La nostra Agenzia propone contratti per i rapporti di collaborazione (PARTNER) in corso con i seguenti intermediari:

Sacchetto Consulting	Società isc. A (coll. A-A)	A000124460
Gastaldo Pierpaolo e Ippino Giuseppe c. sas	Società isc. A (coll. A-A)	A000506625
PRIMA ASSICURAZIONI SPA	Società isc. A (coll. A-A)	A000511660
PSM BROKER GROSSISTA	Società isc. B (Coll B-A)	B000366073
CREA ASSICURAZIONI SPA	Società isc. A (coll. A-A)	A000607535
METLIFE INSURANCE COMPANY	Società isc. B (Coll B-A)	Albo Imprese IVASS n. I.00110 (Codice Impresa 38057)
YOLO GROUP SPA (BROKER)	Società isc. B (Coll B-A)	B000574406
WIDE GROUP SPA (BROKER)	Società isc. B (Coll B-A)	B000548946

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediario in nome e per conto della Società prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

SETTORI	ITALIANA Assicurazioni	VHV	Assicuratrice MILANESE	ALLIANZ DIRECT
Autovetture uso privato e pubblico	7.70%	9,26%	9.26%	9.26%
Autocarri e Autobus	6.20% / 7.70%	7.70%	5.40%	5.40%
Altri Settori Diversi Precedenti	6.20%	7.70%	4.63%	4.63%
Natanti	7.70%	7.70%	5.40%	5.40%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

ALLEGATO 4 – MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice")

INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA (barrare crocetta x)

x	COGNOME E NOME	QUALIFICA	RUI
	Santoni Iduino	Agente - socio	A000050376
	Piaserico Mattia	Dipendente - isc. E	E000460517
	Brioschi Eleonora Normina Stefania	Dipendente - isc. E	E000318804
	Lovo Annamaria	Intermediario isc. E	E000006402
	Ricci Annamaria	Intermediario isc. E	E000081090
	Maraschi Alberto	Intermediario isc. E	E000490520
	Vallisari Paolo	Intermediario isc. E	E000050382
	Segala Monica	Dipendente - isc. E	E000835226

DATA: _____

FIRMA INTERMEDIARIO _____

FIRMA CLIENTE _____

GOLDEN INSURANCE di Santoni Iduino & C. s.a.s.
P.iva 02882200245 - Isc. Sez. A del RUI al n.000065045
VIA NINO BIXIO, 19 – C.A.P. 36100 - VICENZA (VI)

PRIVACY

GOLDEN INSURANCE di Santoni Iduino & C. s.a.s.

P.Iva 02882200245 – Iscrizione RUI sez. A n. 000065045

VIA NINO BIXIO, 19 – C.A.P. 36100 - VICENZA (VI)

Tel. +39 0444/566094 - e-mail: info@goldeninsurance.it - pec: posta@pec.goldeninsurance.it - Sito: www.goldeninsurance.it

Informativa sui diritti di tutela dei dati personali per finalità di consulenza e intermediazione assicurativa
resa ai sensi del Codice della Privacy e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

L'interessato /a,

COGNOME/SOCIETA'	NOME	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO DI RESIDENZA		
TELEFONO FISSO	E-MAIL	TELEFONO MOBILE

ai fini della tutela dei dati personali, con la presente informativa redatta in forma concisa e trasparente con linguaggio chiaro e semplice ai sensi di legge, è ragguagliato su:

1. Finalità del Trattamento e base giuridica

- I suoi dati personali e di contatto, di preventivi, di polizze, compresi i dati di terzi conferiti anche per la gestione di sinistri, saranno trattati allo scopo di erogare consulenza previdenziale e intermediazione assicurativa (art.106 Cap), e per tutte le attività funzionali e strumentali all'esecuzione del servizio di consulenza e intermediazione; nonché per ulteriori servizi/forniture per le quali il Titolare è autorizzato (esempio: contratti di prestito, carte di credito, procacciamento d'affari). Tutti i dati acquisiti saranno trattati unicamente per fornire riscontro e soddisfare i suoi bisogni, ovvero per adempiere ad obblighi contrattuali ed esigenze di legge (ad esempio: ai fini delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie per la Responsabilità civile, della legge Antiriciclaggio, o per reclami anche presso Autorità Garanti);
- Per le finalità di cui alla lettera a) potranno essere trattati categorie particolari di dati (art.9 Gdpr), con l'avvertenza che tali dati non saranno trattati su larga scala;
- Al fine di rendere il miglior servizio al cliente, i dati potranno essere trattati per fornirLe informazioni (posta, telefono, email, sms, etc), su novità legislative o di prodotto, per fini promozionali/commerciali, comprese ricerche di mercato; esclusa la profilazione, ovvero processi decisionali automatizzati.

2. Liceità del trattamento e consenso

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.a è necessario per l'adempimento delle nostre prestazioni consulenziali e di intermediazione assicurativa. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1.b e 1.c sono facoltativi e revocabili in qualsiasi momento con semplice richiesta scritta.

3. Modalità del Trattamento

I dati saranno trattati su supporto cartaceo o con l'ausilio di strumenti informatici anche su banca dati proprietaria, curando la sicurezza e la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità e con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita/distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità.

4. Durata del Trattamento

I dati dell'Interessato conferiti per la prestazione dei servizi/forniture di consulenza e intermediazione (esempio: preventivi, richiesta di conclusione/rinnovo/gestione di polizze di assicurazione, nonché per la denuncia/gestione di sinistro), potranno essere conservati per tutta la durata del rapporto e per un periodo fino a 10 anni (nel caso di assicurazioni danni) o 20 anni (nel caso di assicurazioni vita) successivi al termine dello stesso, in conformità alla normativa in materia fiscale e civile. I dati relativi alle finalità di cui al punto 1.c potranno essere conservati per tutta la durata della prestazione del servizio di consulenza, ma non oltre 24 mesi successivi alla sua cessazione.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati da nostri dipendenti/collaboratori/consulenti in qualità di soggetti responsabili/autorizzati al trattamento ed istruiti in tal senso; ovvero comunicati ad altri soggetti partner dei nostri servizi/forniture (ad esempio: imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione; istituti bancari/finanziari; società di assistenza, agenti, subagenti di assicurazione; broker; periti) che possono agire in qualità di autonomi titolari o responsabili dei dati ai sensi di legge per le finalità di cui al punto 1.a, 1.b. I suoi dati potranno altresì essere comunicati alle forze dell'ordine o autorità in base a quanto previsto dalla legge. I suoi dati non saranno da noi diffusi.

6. Fonte e trasferimento dei dati

I dati personali da Lei conferiti, o provenienti da fonti pubbliche accessibili (esempio: Banca dati attestato di rischio) o da altre banche dati, non saranno in alcun modo da noi trasferiti all'estero.

7. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è **Golden Insurance sas con sede in Vicenza via Nino Bixio 19** e-mail: info@goldeninsurance.it intermediario di assicurazione regolarmente autorizzato per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità del trattamento.

8. Diritti dell'Interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di rivolgersi al Titolare per richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi; nonché proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. L'Interessato per l'esercizio dei propri diritti deve inviare richiesta scritta all'indirizzo del Titolare del trattamento dei dati.

Io sottoscritto/a Interessato/a, alla luce dell'informativa ricevuta:

consento il trattamento dei dati personali necessario per le finalità di cui al punto 1.a, compresi i dati relativi alle polizze di assicurazione; autorizzando il trattamento e la conservazione dei dati relativi ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione e intermediati dal Titolare o altri intermediari partner ai sensi di legge

☐ **Esprimo il consenso** ☐ **Non esprimo il consenso** al trattamento dei dati personali di categorie particolari (art.9 Gdpr), di cui al punto 1.b. dell'informativa

☐ **Esprimo il consenso** ☐ **Non esprimo il consenso** al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 1.c dell'informativa

Io sottoscritto/a Interessato/a, dichiaro di aver ricevuto l'informativa sulla privacy ed aver espresso liberamente il consenso informato il DATA

In fede,



firma

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi.

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.